

Ordine n.271298 - E DV del 13/01/2020

COPIA DA RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA acquisti@buzziunicem.it



A/b/770092 0

Ordine n.271298 - E DV del 13/01/2020 OGGETTO: Conferma di Accettazione Ordinazione

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- 1. Condizioni: Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale Per le prestazioni di manodopera il forminere dovrà effertuare un sopralluogo del Cartitere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accentate neche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da oversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi classola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunique in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.
- 2. Fatture: Devono essure emesse rispilogate entre il mese successivo alla consegna o spedizione della moreo e devono rispondere ai requisiti di cui all'art 21 del DPR 26 10 72 n 633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entre 120 giorni dalla dam della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente
- 3. Rimessi di consegna: I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la materiali, di una sola ordinazione In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuna delle facture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso
- 4. Consegna della merce: Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senciultro rifiutate dai nestri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'anto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incurienti, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegnata a carico della Committente, quest'ultima si assumi i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fomittura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respirate.
- 5. Termine di Consegnari. L'inosservanza dei termine di consegna indicati nell'ordine, sinche per una sola patre dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente dei contratto, col solo onere per la Committente di dichiarure al fomitore che intende avvalersi di tale facoltà, qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il formitore sarà tenuto a
- a) la risoluzione di diritto del contrutto, col solo onere per la Committente di dicharure al fomitore che intende avvalersi di tale facoltà, qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione al fomitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una perale para i 10% del pruzzo comprenenso dell'ordine salva il diritto di risordine dei maggiori danni; b) oppure il mannenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fomitore di una penalità in regione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto si risarcimento ai maggiori danni, la Committente gi intende esonerum dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come consegnanza del semplice ntardo.

 6. Cause di forza maggiore: Il termine di consegna si intenderi autornaticamente percepato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocante se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione situo stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle persenti Condizioni sono consederate cause di forza maggiore esclusivamente per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versale, senza che il fomitore possa avanzare alcuna protesa.

 7. Materiali consegnati in eccedenza: La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali fomiti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdomi nei suoi etaenzini.
- 8. Responsabilità: Socioscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO
- L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assumojone, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impogna od assicurare al suo personale dipendente tranzamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta.
- Resta a carico dell'Appalamore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessoro essere arrocati da essa o da suoi dipendenti sin che tali danni colpissero cose della Comi dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sin che colpissero terzi o cose di terzi.
- Resta in opin mode micros che l'appalitatore dovrà repenare nane le norme di cui alla Legge 5/5/1976 in 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appalitatore stesso exclusivamente responsabilità origini conseguenza dannosa che dovrasse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando contunque obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chiechessia. Qualsiassi guastio o danno provocato dai mezzi dell'Appalitatore ai beni della Committente obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chiechessia. Qualsiassi guastio o danno provocato dai mezzi dell'Appalitatore di beni della Committente obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso di mezzi usati, dovranno essere associata a spese esclusive dell'Appalitatore, con adeguati massimilia, con estensione della copernian assicurativa anche ai danni provocati in appari privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

 Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impress Appalitativo dovrà essere donno di tumi i mezzi protettivi individuali richiosti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.
- Le prestazioni di cui all'appatto in oggetto non sono cedibili. L'Appattatore non dovra, in nessum caso, dare in subappatto a checchessia i lavori elo le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salve esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappatto non manieva l'Appattatore dogli obblighi e responsabilità contrattuali.
 I lavori suranno svolti a Vestro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di materiali ed
- alle attrezzature di Vostra proprieta du Vos impiegate.

 9. Collaudi: L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni esognito, spettu alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende
- liberata dulle conseguenze previste nell'utrimo expoverso dell'art 1513 cod civ., quando non abbita chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la conduzione della cosa venduta suno verifica e nei modi stabiliri dall'art. 696 c p c. Il formitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicuzioni o disegni ricevati dalla Committente Qualora entre diciotto mesì dalla ricezione della merca nei modi stabiliri dall'art. 696 stature postu in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce rispetto al pattuito, il fomitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far vonire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pottuito. L'ordinazione si intende esaunta con la consegna ni nostri magazzini del quantizativo di materiale ordinato
- 10. Invariabilità dei prezzi i prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I V A) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fomatura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valuato dal fornitore 1 prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccettuato
- reschio previsto e valutato cui normitore i prezza indicati neitoriane sono comprensivi di nuni i costi dei matenda e qualità manodoppira e di ogni antro onere nessuato excettuato.

 11. Pagamenti e inadempienze: L'accortamento di inadempienze da parte del formitore di di ritto alla Committene di risenere i pagamenti che fossero maturni per prestazioni anteriori, anche so non relativi all'ordinazione, in garmina contro le conseguenze dell'inadempienza del formitore Ciò, senza bisogno di provvendimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziario.

 12. Diviete di cessione: I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenzo dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'altimo sara comunque facolitizzato, senza necessità di presvviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni increnti il presente ordine. E' finto divieto al Formitore di ornettere tratte
- per il pagamento delle prestazioni e fomiture.

 13. Cestruzione su disegni e modelli della Committente; I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fomitore essere chiechessia. In ogni caso il fomitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiusi terzo, fermo parte di persone che, anche per motivi inerenti la fomitura, ne siano venute a conoscenza. piati o trasmessi ed altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da tando che essa fonditore rimane responsabili saranno regolati di F. M. S. r. l. nne responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da

Competenza: Per ogni controvegsia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le l'

Via Ferruceia 16/A - 03/010 Patrica (Fr)

Timbro e firma

Via Ferruccia 1074 - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.830116 / Fax 0775.839345 C.F.P. Iva 022404/0605 SDI M5UXCR1 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Pagina - 1 di 1